

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 13 Aprile 2007, Sentenza n. 15061

FAUNA E FLORA - Maltrattamento degli animali - Uso di collare antiabbaio - Incrudelimento senza necessità nei confronti di animali - Reato di cui all'articolo 727 c.p. Sussistenza - Fattispecie - Ord. Min. 5/7/2005. L'uso del collare antiabbaio, a prescindere dalla specifica ordinanza ministeriale del 5 luglio 2005 e dalla sua efficacia, rientra nella previsione del codice penale che vieta il maltrattamento degli animali (e nel caso in esame il referto medico del veterinario richiamato nella richiesta di sequestro preventivo attestava lo stato di sofferenza dell'animale). Pres. De Maio, Est. Marmo, Ric. Sarto. **CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 13 aprile 2007, Sentenza n. 15061**

FAUNA E FLORA - Maltrattamento degli animali - Incrudelimento senza necessità nei confronti di animali - Reato di cui all'articolo 727 c.p. Sussistenza - Art. 54 c.p.. Costituisce incrudelimento senza necessità nei confronti di animali, suscettibile di dare luogo quanto meno al reato di cui all'articolo 727 c.p. ogni comportamento produttivo nell'animale di sofferenze che non trovino giustificazione nell'insuperabile esigenza di tutela non altrimenti realizzabile di valori giuridicamente apprezzabili, ancorché non limitati a quelli primari cui si riferisce l'articolo 54 c.p., rimanendo quindi esclusa detta giustificazione quando si tratti soltanto della convenienza ed opportunità di reprimere comportamenti eventualmente molesti dell'animale che possano trovare adeguata correzione in trattamenti educativi etologicamente informati e quindi privi di ogni forma di violenza o accanimento (v. per tutte Cassazione, Sezione terza, sentenza 43230/02). Pres. De Maio, Est. Marmo, Ric. Sarto. **CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 13 aprile 2007, Sentenza n. 15061**

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.

Omissis

ha pronunciato la seguente

Fatto e diritto

Il Gip del tribunale di Vicenza disponeva il sequestro preventivo del cane meticcio di Gabriella Sarto, indagata in relazione ai reati di cui all' articolo 544 ter Cp, perché in Carrè, fino all'8 luglio 2006, maltrattava il proprio cane meticcio abusando del collare coercitivo di tipo elettrico antiabbaio apposto sul collo dell'animale.

Il tribunale di Vicenza, con ordinanza del 29 settembre 2006, respingeva il gravame proposto dalla Sarto.

Proponeva ricorso per cassazione la Sarto chiedendo l'annullamento dell' ordinanza di sequestro.

Con il primo motivo la ricorrente deduce che l'articolo 727 Cp non prevede la misura della confisca, sicché doveva ritenersi che il sequestro era stato disposto dal Gip e confermato dal tribunale di Vicenza in assenza dei requisiti di cui all'articolo 321 comma 2 Cpp.

Il motivo è infondato e va respinto.

La ricorrente è stata originariamente indagata in ordine al delitto di cui all'articolo 544 *ter* Cp che, ai sensi dell'articolo 544 *sexies* Cp, prevede la confisca obbligatoria dell'animale in caso di

condanna.

Peraltro, anche se il Tribunale per il riesame, nella parte motiva, ha richiamato soltanto l'articolo 727 Cp, ipotesi contravvenzionale, ha comunque ritenuto che il collare in questione, di tipo elettrico, è un congegno che causa al cane un'inutile e sadica sofferenza, rendendolo aggressivo nei confronti di chiunque ed ha confermato il provvedimento del Gip.

Pertanto, pur dovendo demandarsi al successivo giudizio di merito la definitiva qualificazione giuridica del fatto, deve comunque ritenersi legittimo il sequestro preventivo avente lo scopo di evitare il protrarsi di una situazione di inutile sofferenza dell'animale costituente reato.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce che con ordinanza del 5 luglio 2005 il Ministero della salute aveva previsto che l'uso del collare elettrico e di analogo strumento che provocasse effetti di dolore sui cani rientrasse nella disciplina sanzionatoria prevista dall'articolo 727 Cp.

Peraltro l'efficacia di detta ordinanza era stata limitata nel termine di un anno a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione avvenuta nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 9 luglio 2005.

Doveva quindi concludersi che alla data dell'accertamento l'uso del collare antiabbaiato non fosse penalmente sanzionato.

Anche il secondo motivo è infondato.

L'uso del collare antiabbaiato, a prescindere dalla specifica ordinanza ministeriale e dalla sua efficacia, rientra nella previsione del codice penale che vieta il maltrattamento degli animali e nel caso in esame il referto medico del veterinario richiamato nella richiesta di sequestro preventivo attestava lo stato di sofferenza dell'animale.

In proposito questa Corte ha precisato che costituisce incrudelimento senza necessità nei confronti di animali, suscettibile di dare luogo quanto meno al reato di cui all'articolo 727 Cp ogni comportamento produttivo nell'animale di sofferenze che non trovino giustificazione nell'insuperabile esigenza di tutela non altrimenti realizzabile di valori giuridicamente apprezzabili, ancorché non limitati a quelli primari cui si riferisce l'articolo 54 Cp, rimanendo quindi esclusa detta giustificazione quando si tratti soltanto della convenienza ed opportunità di reprimere comportamenti eventualmente molesti dell'animale che possano trovare adeguata correzione in trattamenti educativi etologicamente informati e quindi privi di ogni forma di violenza o accanimento (v. per tutte Cassazione, Sezione terza, sentenza 43230/02).

Va quindi respinto anche il secondo motivo di impugnazione.

Consegue al rigetto del ricorso l'obbligo della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.